



## PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1286

Prot. n.

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

#### OGGETTO:

Approvazione dell'algoritmo di calcolo dell'indicatore della condizione economica ICEF dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell'art. 6 della LP 3/1993.

Il giorno **20 Luglio 2018** ad ore **10:05** nella sala delle Sedute  
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

**UGO ROSSI**

Presenti:

ASSESSORE

**CARLO DALDOSS  
MICHELE DALLAPICCOLA  
SARA FERRARI  
MAURO GILMOZZI  
TIZIANO MELLARINI  
LUCA ZENI**

Assenti:

VICEPRESIDENTE

**ALESSANDRO OLIVI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

**ENRICO MENAPACE**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Con deliberazione di data odierna viene approvata un'ulteriore modificazione della deliberazione della Giunta provinciale n.1076 del 29 giugno 2015 concernente "Disposizioni per la valutazione della condizione economica dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell'art. 6 della LP 3/1993, nonché per la verifica ed il controllo delle dichiarazioni ICEF e per l'attività di coordinamento, indirizzo e monitoraggio dell'applicazione di tale sistema di valutazione alle politiche di settore".

In considerazione delle modifiche sopra richiamate, che si applicheranno alle Dichiarazioni sostitutive ICEF e al calcolo dell'indicatore ICEF, relativi ai redditi 2017 e seguenti, si rende necessario approvare un aggiornamento dell'algoritmo di calcolo dell'indicatore della condizione economica ICEF.

Il Relatore propone di approvare l'algoritmo di calcolo dell'indicatore della condizione economica ICEF dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell'art. 6 della LP 3/1993, quale risulta dall'Allegato a questo provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale,

Tutto ciò premesso,

#### LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- a voti unanimi, legalmente espressi,

#### d e l i b e r a

- 1) di approvare l'algoritmo di calcolo dell'indicatore della condizione economica ICEF dei richiedenti interventi agevolativi ai sensi dell'art. 6 della LP 3/1993, quale risulta dall'Allegato a questo provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di stabilire che l'algoritmo di cui al punto 1) si applica alle Dichiarazioni sostitutive ICEF e al calcolo dell'indicatore ICEF, relativi ai redditi 2017 e seguenti.

Adunanza chiusa ad ore 11:10

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

**Elenco degli allegati parte integrante**

001 Allegato

IL PRESIDENTE  
Ugo Rossi

IL DIRIGENTE  
Enrico Menapace

## Allegato A – Algoritmo di calcolo dell'ICEF

Nel presente allegato è riportato l'algoritmo di calcolo dell'ICEF che si basa sulla combinazione logica di tre elementi: la Valutazione del peso Familiare (**VF**), il Reddito Familiare (**RF**) e il Patrimonio Familiare (**PF**). Nei paragrafi 1, 2 e 3 viene descritto in dettaglio il calcolo di ciascun elemento, mentre nel paragrafo 4 si indicano le formule applicate nella combinazione. Segue una nota sulle modalità di arrotondamento dei valori ottenuti ad ogni passo dell'algoritmo. Infine, nei paragrafi 6, 7 e 8 sono riepilogati i parametri del sistema, differenziando quelli a disposizione dei singoli settori da quelli generali. Quando non ulteriormente specificato, i riferimenti sono relativi alle disposizioni approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1076 del 29.06.2015, come da ultimo modificate con deliberazione del 20.07.2018 (d'ora in poi "disposizioni ICEF").

### 1. VF = Valutazione del peso Familiare ai fini ICEF

#### 1.1. Parametri per la valutazione del peso familiare ai fini ICEF

- a) **C\_EQV(n)** = coefficiente della scala d'equivalenza per numero componenti del nucleo familiare = n (Art. 21 comma 2)

#### 1.2. Calcolo VF

La Valutazione del peso Familiare ai fini ICEF (**VF**) è data dal coefficiente della scala d'equivalenza (**EQV**) che si ricava dalla seguente tabella :

Numero dei componenti del nucleo	C_EQV(n)
1	1
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
Per ogni componente in più	0,35

$$VF = C\_EQV(n)$$

dove n è il numero di componenti del nucleo familiare.

## 2. RF = Reddito Familiare valutabile ai fini ICEF

### 2.1. Parametri per la determinazione del reddito familiare valutabile ai fini ICEF

- a) **C\_PR(j)** = coefficiente di valutazione del reddito del componente j in base alla relazione di parentela con il richiedente beneficiario fissato dalle singole politiche di settore (Art. 18 comma 1)
- b) **C\_DIP** = coefficiente per la valutazione delle spese di produzione del reddito da dipendente e assimilato fissato a 0,9 (Art. 13-bis comma 1, lett. a))
- c) **C\_IMP** = coefficiente per la valutazione delle spese di produzione del reddito da lavoro autonomo o impresa fissato a 0,95 (Art. 13-bis comma 1, lett. a))
- d) **C\_PNS** = coefficiente per la valutazione delle spese di produzione del reddito da pensione fissato a 1 (Art. 13-bis comma 1, lett. a))
- e) **LDC** = Limite di Deduzione individuale per le spese del Canone di locazione o per la quota interessi sul mutuo ipotecario sull'abitazione di residenza fissato annualmente in base all'ammontare massimo complessivo degli interessi riconosciuti fiscalmente nel caso di mutuo stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale (Art. 13 comma 4)
- f) **DMG** = Deduzione per nuclei monogenitoriali fissata a 2.500 € (Art. 13-bis comma 1, lett. c))
- g) **DGL** = Deduzione per nuclei in cui i genitori lavorano fissata a 2.500 € (Art. 13-bis comma 1, d))
- h) **DF3** = Deduzione per il terzo figlio fissata a 2.000 € (Art. 13-bis comma 1, lett. e))
- i) **DF4** = Deduzione per il quarto figlio fissata a 1.500 € (Art. 13-bis comma 1, lett. e))
- j) **DF5** = Deduzione per il quinto figlio e successivi fissata a 1.000 € (Art. 13-bis comma 1, lett. e))
- k) **DMS** = Deduzione massima individuale per spese mediche, funebri e di istruzione fissata a 2.000 € (Art. 13 comma 3)
- l) **DMU** = Deduzione massima individuale per spese sostenute dagli studenti universitari iscritti a un corso di laurea di un'università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione, o per canoni relativi a contratti di ospitalità, nonché ad atti di assegnazione in godimento o locazione fissata a 2.000 € (Art. 13 comma 1, lett. c bis))
- m) **QBI** = Quota base per i soggetti non autosufficienti fissata a 2.700 € (Art. 13-bis comma 1, lett. f))
- n) **DIF** = Deduzione Individuale per lavoro Femminile fissata a 3.000 € (Art. 13-bis comma 1 lett. b))

- o) **DMD** = Deduzione Massima individuale per redditi da lavoro Dipendente o assimilati fissata a 2.500 € (Art. 13-bis comma 1, lett. a))
- p) **DMA** = Deduzione Massima individuale per redditi da lavoro Autonomo, da impresa e diversi fissata a 1.250 € (Art. 13-bis, comma 1, lett. a)).

## 2.2. *RL - Reddito familiare Lordo pesato*

### 1. *C1 - Redditi valutati secondo il criterio fiscale*

Il reddito familiare valutato secondo il criterio fiscale, pesato in base alla relazione di parentela dei componenti del nucleo familiare con il beneficiario, si ottiene sommando gli importi indicati nelle righe del quadro C1 della dichiarazione ICEF (separati per i tipi di reddito - pensione, dipendente e assimilato, lavoro autonomo occasionale, diversi) moltiplicati per il coefficiente di valutazione del reddito del componente j.

Infine si calcola il prodotto della somma ottenuta con il coefficiente per le spese di produzione del corrispondente reddito, tenuto conto dei valori massimi di deduzione ammessi:

$$C1\_pens = \sum C1(i,j) * C\_PR(j) \quad ; \quad C1\_pensione = C1\_pens * C\_PNS$$

dove *i* indica la i-esima riga compilata del quadro C1 con il codice “PNS=pensione” e *j* sta per il j-esimo componente del nucleo;

$$C1\_dip(j) = \sum C1(i,j) \quad ;$$

$$C1\_dipendente = \sum ( C1\_dip(j) - \text{Min} ( C1\_dip(j) * (1 - C\_DIP) ; DMD ) ) * C\_PR(j)$$

dove *i* indica la i-esima riga compilata del quadro C1 con i codici “DIP=dipendente e assimilati” e *j* sta per il j-esimo componente del nucleo familiare.

$$C1\_aut(j) = \sum C1(i,j) \quad ;$$

$$C1\_autonomo = \sum ( C1\_aut(j) - \text{Min} ( C1\_aut(j) * (1 - C\_IMP) ; DMA ) ) * C\_PR(j)$$

dove *i* indica la i-esima riga compilata del quadro C1 con il codice “ANP=lavoro autonomo occasionale” e “DIV=redditi diversi” e *j* sta per il j-esimo componente del nucleo.

### 2. *C2 - Redditi da impresa agricola*

Il reddito familiare da impresa agricola, pesato in base alla relazione di parentela dei componenti del nucleo familiare con il beneficiario e in base alle spese di produzione di tale reddito, si ottiene sommando i prodotti delle quantità di terreno o capi di bestiame indicati

nelle righe del quadro C2 della dichiarazione ICEF moltiplicati per la redditività unitaria di tale coltura o allevamento al netto dei costi per l'affitto dei terreni e del personale, rapportati alla quota di possesso dell'impresa agricola del componente j ed al coefficiente di valutazione del reddito dello stesso componente j. Il valore ottenuto si moltiplica infine per il coefficiente per le spese di produzione di tale reddito:

$$C2\_agr(j) = \sum [quantità(i,j) * redditività\_unitaria(i,j,k) - costi(i,j)] * quota(i,j) ;$$

$$C2\_agricolo = \sum ( C2\_agr(j) - Min ( C2\_agr(j) * (1 - C\_IMP) ; DMA ) ) * C\_PR(j)$$

dove i indica la i-esima riga compilata del quadro C2, j indica il j-esimo componente del nucleo familiare e k indica il tipo di coltura o allevamento.

### **3. C3 - Redditi da impresa individuale o lavoro autonomo**

Il reddito familiare da impresa individuale o lavoro autonomo, pesato in base alla relazione di parentela dei componenti del nucleo familiare con il beneficiario e in base alle spese di produzione di tale reddito, si ottiene sommando gli importi indicati nelle righe del quadro C3 della dichiarazione ICEF moltiplicati per il coefficiente di valutazione del reddito del componente j e per il coefficiente per le spese di produzione di tale reddito:

$$C3\_imp(j) = \sum C3(i,j) ;$$

$$C3\_impresa = \sum ( C3\_imp(j) - Min ( C3\_imp(j) * (1 - C\_IMP) ; DMA ) ) * C\_PR(j)$$

dove i indica la i-esima riga compilata del quadro C3 e j il j-esimo componente del nucleo.

### **4. C4 - Redditi da partecipazione, da impresa familiare o azienda coniugale**

Il reddito familiare da partecipazione in società, da impresa familiare o azienda coniugale è valutato in base alla tipologia di società.

Il reddito da partecipazione in società in accomandita semplice, in società in nome collettivo, in imprese familiari ed aziende coniugali non agricole, pesato in base alla relazione di parentela dei componenti del nucleo familiare con il beneficiario e in base alle spese di produzione di tale reddito, si ottiene sommando l'utile fiscale dell'impresa corretto dagli studi di settore per la relativa quota di possesso riportati nelle righe del quadro C4 della dichiarazione ICEF, moltiplicato per il coefficiente di valutazione del reddito del componente j e per il coefficiente per le spese di produzione di tale reddito:

$$C4\_part\_uf(j) = \sum [ C4\_utile\_fiscale(i,j) * C4\_quota(i,j) ] ;$$

dove i indica la i-esima riga compilata del quadro C4 e j indica il j-esimo componente del nucleo familiare. La stessa formula vale anche per le partecipazioni qualificate in società di capitali e per le partecipazioni non qualificate in società di capitali non quotate quando queste hanno una quota superiore al 5%.

Le partecipazioni non qualificate in società di capitali non quotate con quota pari o inferiore al 5% sono valutate in base all'utile distribuito:

$$C4\_part\_ud(j) = \Sigma [ C4\_utile\_distribuito(i,j) ] ;$$

Le partecipazioni non qualificate in società quotate sono valutate come patrimonio finanziario con tipo PNQQ (vedi paragrafo 3.4).

In definitiva:

$$C4\_part(j) = C4\_part\_uf(j) + C4\_part\_ud(j) ;$$

$$C4\_partecipazione = \Sigma (C4\_part(j) - \text{Min} (C4\_part(j) * (1 - C\_IMP) ; DMA) ) * C\_PR(j)$$

Per le imprese familiari non agricole (FAM), in mancanza dell'atto di costituzione, il reddito viene imputato per il 60 per cento al titolare dell'impresa e per il restante 40 per cento ai collaboratori in parti uguali.

## 5. *C5 - Altre fonti di entrata in deroga al criterio fiscale*

Le altre fonti di entrata della famiglia in deroga al criterio fiscale, pesate in base alla relazione di parentela dei componenti del nucleo familiare con il beneficiario, si ottengono sommando gli importi indicati nelle righe del quadro C5 della dichiarazione ICEF moltiplicati per il coefficiente di valutazione del reddito del componente j:

$$C5\_altri = \Sigma C5(i,j) * C\_PR(j)$$

dove i indica la i-esima riga compilata del quadro C5 e j il j-esimo componente del nucleo.

## 6. *Calcolo RL*

Il Reddito familiare Lordo pesato in base alla relazione di parentela dei componenti del nucleo familiare con il beneficiario e in base alle spese di produzione di tale reddito, si ottiene sommando i valori ottenuti dai quadri C1, C2, C3, C4, C5:

$$RL = C1\_pensione + C1\_dipendente + C1\_autonomo + C2\_agricolo + C3\_impresa + \\ C4\_partecipazione + C5\_altri$$



### 2.3. *DF - Deduzioni Familiari pesate al reddito*

Le deduzioni familiari al reddito sono di due tipi: deduzioni a livello di nucleo familiare desumibili da quanto dichiarato nelle domande di settore e deduzioni in base a quanto dichiarato dal singolo componente nel quadro D della dichiarazione ICEF.

Tra le deduzioni a livello di nucleo familiare rientrano le seguenti voci:

- a) **DMG** = Deduzione per nuclei monogenitoriali nel caso in cui nel nucleo familiare sia presente un solo genitore ed almeno un figlio minore, limitatamente alle situazioni definite nell'art. 13-bis comma 1 lettera c) delle disposizioni ICEF
- b) **DGL** = Deduzione per nuclei con genitori lavoratori nel caso in cui sia presente almeno un figlio minore ed entrambi i genitori abbiano svolto attività lavorativa con una delle modalità definite nell'art. 13-bis comma 1 lettera d) delle disposizioni ICEF
- c) **DF3** = Deduzione per il terzo figlio
- d) **DF4** = Deduzione per il quarto figlio
- e) **DF5** = Deduzione per il quinto figlio e per ogni figlio successivo al quinto
- f) **DLF** = Deduzione per lavoro femminile data dal prodotto del coefficiente di deduzione individuale per lavoro femminile (**DIF**) per il numero di componenti di sesso femminile che ha svolto attività lavorativa per 12 mesi nell'anno di riferimento dei redditi

Sempre a livello di nucleo familiare sono previste delle deduzioni per componenti non autosufficienti sulla base delle classi di non autosufficienza definite nell'Allegato 1 delle disposizioni ICEF. Per ogni componente non autosufficiente abbiamo:

$$DNA(j) = \text{Max} ( CNA(j) * QBI ; SNA(j) )$$

dove DNA(j) indica la deduzione per il componente j non autosufficiente, CNA(j) è il coefficiente associato a ciascuna classe di non autosufficienza e di età, QBI è la quota base per i soggetti non autosufficienti e SNA(j) è la spesa per assistenza effettivamente sostenuta e documentata dichiarata in sede di domanda per il componente j non autosufficiente.

Le deduzioni basate su quanto dichiarato nelle singole dichiarazioni ICEF (DFD), si ottengono sommando gli importi indicati nelle righe del quadro D della dichiarazione ICEF moltiplicati per il coefficiente di valutazione del reddito del componente j:

$$DFD = \sum D(i,j) * C\_PR(j)$$

dove i indica la i-esima riga compilata del quadro D e j il j-esimo componente del nucleo.

Nel caso di canoni di locazione o di interessi sul mutuo ipotecario o chirografario per la costruzione o l'acquisto dell'abitazione principale, la deduzione D(i,j) con il codice

“CNL=canone di locazione” o “IMR=interessi mutuo ipotecario o chirografario per la residenza” è ammissibile individualmente sino al limite indicato dal parametro **LDC**. In caso di contratti di locazione cointestati o di più intestatari/contratti di mutuo il limite di ammissibilità **LDC** si divide per il numero di cointestatari/contratti.

Nel caso di spese sostenute da studenti universitari iscritti a un corso di laurea di un'università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione, la deduzione  $D(i,j)$  con il codice “SPU= altre spese di istruzione” è ammissibile per ogni studente sino al valore indicato dal parametro **DMU**.

Nel caso di spese mediche (SPM), funebri (FUN) o di istruzione (IST), la deduzione massima per ogni soggetto del nucleo è pari al valore del parametro **DMS** moltiplicato per il relativo coefficiente di valutazione del reddito:

$$DFD(j) = \text{Min}( DMS * C\_PR(j) ; \sum D(i,j) * C\_PR(j) )$$

Tutte le deduzioni sono cumulabili. In definitiva le detrazioni familiari sono date dalla somma di tutte le detrazioni previste:

$$DF = DFD + DMG + DGL + DF3 + DF4 + DF5 + DNA + DLF$$

## 2.4. Calcolo RF

Il Reddito Familiare valutabile ai fini ICEF (**RF**) è dato dalla differenza tra il reddito familiare lordo pesato (**RL**) e le detrazioni familiari pesate (**DF**):

$$RF = \text{Max} [ 0 ; RL - DF ]$$

## 3. PF = Patrimonio Familiare valutabile ai fini ICEF

### 3.1. Parametri per la determinazione del patrimonio familiare e per la conversione in reddito equivalente

- a) **CPP(j)** = coefficiente di valutazione del patrimonio del componente j in base alla relazione di parentela con il beneficiario fissato dalle singole politiche di settore (Art. 18 comma 1)
- b) **FIM** = Franchigia Individuale di non dichiarabilità sul patrimonio finanziario fissata a 5.000 € (Art. 15 comma 3)
- c) **FIT** = Franchigia Individuale di non dichiarabilità sui terreni non edificabili fissata 4.687,5 di valore ai fini ICI equivalente a 50 € di reddito dominicale (Art. 16 comma 4)

- d) **FAR** = Franchigia sul valore dell'Abitazione di Residenza per immobili di categoria catastale A1, A8, A9
- e) **FPM** = Franchigia sul Patrimonio finanziario familiare
- f) **FPI** = Franchigia sul Patrimonio immobiliare familiare esclusa l'Abitazione di Residenza
- g) **LS1** = Limite Superiore del primo scaglione sul patrimonio finanziario e immobiliare familiare eccedente le franchigie FAR, FPI e FPM
- h) **LS2** = Limite Superiore del secondo scaglione sul patrimonio finanziario e immobiliare familiare eccedente le franchigie FAR, FPI e FPM
- i) **AL1** = prima ALiquota di conversione del patrimonio in reddito equivalente
- j) **AL2** = seconda ALiquota di conversione del patrimonio in reddito equivalente
- k) **AL3** = terza ALiquota di conversione del patrimonio in reddito equivalente
- l) **FIS** = Franchigia individuale sugli Immobili Strumentali dell'impresa individuale o della società con partecipazione qualificata fissata a 200.000 € (Art. 16 comma 6). In caso di società il valore dell'immobile è rapportato alla quota di partecipazione.

### 3.2. *RES – Valore dell'abitazione di RESidenza ai fini ICEF*

L'abitazione di residenza viene valutata ai fini ICEF, sulla base delle regole di seguito descritte, solo se si tratta di abitazione di lusso rientrante nelle categorie catastali A1, A8 e A9. Gli immobili di residenza di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 non sono invece valutati ai fini ICEF.

Il valore dell'abitazione di residenza valutabile ai fini ICEF, pesato in base alla relazione di parentela dei componenti del nucleo familiare con il beneficiario, si ottiene sommando i valori ICI indicati nelle righe del quadro F della dichiarazione ICEF in cui il flag residenza è attivo e la categoria catastale è A1, A8, A9, moltiplicati per la quota di possesso del componente j indicata nella riga i del quadro F e per il coefficiente di valutazione del patrimonio del componente j:

$$R = \sum F1(i,j) * quota(i,j) * C\_PP(j)$$

dove i indica la i-esima riga compilata del quadro F in cui il flag residenza è attivo e la categoria catastale è A1, A8, A9 (F1) e j indica il j-esimo componente del nucleo familiare.

Se la residenza è in usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà il valore dell'immobile viene imputato in relazione alla durata del diritto o all'età del titolare del diritto applicando i

coefficienti stabiliti dall'Art. 46 del Testo Unico sulle imposte di registro ed aggiornati in base al tasso di interesse legale vigente.

Applicando la franchigia FAR di cui all'art. 19 comma 1 si ottiene:

$$RES = \text{Max} [ 0 ; R - FAR ]$$

Quando l'abitazione di residenza non deve essere presa in considerazione nella valutazione ICEF, qualunque sia il suo valore ICI, il parametro FAR deve assumere valore infinito.

### ***3.3. PI – Ammontare del Patrimonio Immobiliare oltre l'abitazione di residenza valutabile ai fini ICEF***

L'ammontare del patrimonio immobiliare oltre l'abitazione di residenza valutabile ai fini ICEF, pesato in base alla relazione di parentela dei componenti del nucleo familiare con il beneficiario, si ottiene sommando i valori ICI indicati nelle righe del quadro F della dichiarazione ICEF in cui il flag residenza non è attivo, al netto della franchigia individuale sui terreni non edificabili **FIT**, moltiplicati per la quota di possesso del componente j indicata nella riga i del quadro F e per il coefficiente di valutazione del patrimonio del componente j:

$$I = \sum F2(i,j) * \text{quota}(i,j) * C\_PP(j)$$

dove i indica la i-esima riga compilata del quadro F in cui il flag residenza non è attivo (F2) e j indica il j-esimo componente del nucleo familiare. La franchigia individuale sui terreni non edificabili **FIT** si detrae sino a concorrenza della consistenza complessiva del componente j.

Non si valutano comunque le quote di comproprietà inferiori al 5%.

Se l'immobile è in usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà il valore dell'immobile viene imputato in relazione alla durata del diritto o all'età del titolare del diritto applicando i coefficienti stabiliti dall'Art. 46 del Testo Unico sulle imposte di registro ed aggiornati in base al tasso di interesse legale vigente.

Applicando infine la franchigia FPI di cui all'art. 19 comma 1bis si ottiene:

$$PI = \text{Max} [ 0 ; I - FPI ]$$

A PI viene sommato il valore eccedente la Franchigia individuale sugli Immobili Strumentali (FIS) dell'impresa individuale o della società con partecipazione qualificata (Art. 16 comma 6). In caso di società il valore degli immobili è rapportato alla quota di

partecipazione. Se gli immobili appartengono ad imprese familiari o coniugali non agricole (FAM) il loro valore viene imputato per il 100% al titolare.

### ***PM – Ammontare del Patrimonio Finanziario valutabile ai fini ICEF***

L'ammontare del patrimonio finanziario valutabile ai fini ICEF, pesato in base alla relazione di parentela dei componenti del nucleo familiare con il beneficiario, si ottiene sommando le consistenze indicate nelle righe del quadro E della dichiarazione ICEF, al netto della franchigia individuale sul patrimonio finanziario **FIM**, moltiplicate per il coefficiente di valutazione del patrimonio del componente j:

$$M = \text{Max}[0, \sum E(i,j) - \text{FIM}] * C_{PP}(j)$$

dove i indica la i-esima riga compilata del quadro E e j indica il j-esimo componente del nucleo familiare. La franchigia individuale sul patrimonio finanziario **FIM** si detrae sino a concorrenza della consistenza complessiva del componente j.

Nel caso di depositi bancari, il valore dell'investimento per ogni componente si calcola sommando le consistenze di ciascuno dei quattro trimestri (o dei due semestri) e applicando alle somme ottenute la media aritmetica semplice.

Applicando infine la franchigia FPM di cui all'art. 19 comma 2 si ottiene:

$$PM = \text{Max}[0; M - \text{FPM}]$$

### ***3.4. PF – Conversione in reddito equivalente del Patrimonio complessivo oltre le franchigie***

Il patrimonio familiare valutabile ai fini ICEF (**PF**) è dato dalla conversione in reddito equivalente del patrimonio complessivo oltre le franchigie FAR e FPM. Il procedimento avviene in due passaggi. Prima si sommano le singole componenti del patrimonio familiare oltre le franchigie:

$$POF = RES + PI + PM$$

In seguito, al risultato ottenuto, si applicano le aliquote in base alla seguente tabella:

Da	A	Aliquota
0	Limite sup. del primo scaglione sul patrimonio complessivo senza l'abitazione di residenza (LS1)	Aliquota 1 (AL1)
LS1	Limite sup. del secondo scaglione sul patrimonio complessivo senza l'abitazione di residenza (LS2)	Aliquota 2 (AL2)
Oltre LS2	-	Aliquota 3 (AL3)

**AL3** deve essere maggiore o uguale a **AL2** che deve essere maggiore o uguale a **AL1** e **LS2** deve essere maggiore o uguale a **LS1**.

Dalla tabella si deduce che tra **0** e il limite superiore del primo scaglione **LS1** il patrimonio complessivo oltre le franchigie si valuta applicando un'aliquota bassa (**AL1**), tra **LS1** e il limite superiore del secondo scaglione **LS2** il patrimonio complessivo oltre le franchigie si valuta applicando un'aliquota intermedia (**AL2**) e oltre **LS2** si applica un'aliquota più elevata **AL3**.

- Se  $0 < POF \leq LS1$  allora  $PF = POF * AL1$
- Se  $LS1 < POF \leq LS2$  allora  $PF = LS1 * AL1 + (POF - LS1) * AL2$
- Se  $POF > LS2$  allora  $PF = LS1 * AL1 + (LS2 - LS1) * AL2 + (POF - LS2) * AL3$

#### 4. ICEF = Indicatore della condizione economica familiare

##### 4.1. Parametri per il calcolo dell'indicatore della condizione economica familiare

a) **RIF** = reddito di RIFerimento (Art. 21 comma 3)

##### 4.2. **VRF** = Valutazione del Reddito Familiare (il flusso reddituale familiare)

La valutazione del reddito familiare (**VRF**) nell'intervallo [0,1] si ottiene effettuando il minimo tra 1 ed il reddito familiare valutabile ai fini ICEF (**RF**) rapportato al prodotto tra la valutazione del peso familiare ai fini ICEF (**VF**) ed il reddito di riferimento (**RIF**):

$$VRF = \min(1 ; RF / (RIF * VF) )$$

##### 4.3. **VPF** = Valutazione del patrimonio familiare (lo stock patrimoniale familiare)

La valutazione del patrimonio familiare (**VPF**) nell'intervallo [0,1] si ottiene effettuando il minimo tra 1 ed il patrimonio familiare valutabile ai fini ICEF (**PF**) rapportato al prodotto tra la valutazione del peso familiare ai fini ICEF (**VF**) ed il reddito di riferimento (**RIF**):

$$VPF = \min(1 ; PF / (RIF * VF) )$$

#### 4.4. Calcolo ICEF

L'Indicatore della Condizione Economica Familiare nell'intervallo [0,1] si ottiene dalla seguente formula:

$$ICEF = VRF + VPF - VRF * VPF$$

### 5. Precisione del calcolo

Per scelta progettuale i calcoli riportati nei paragrafi 1, 2 e 3 sono effettuati con la precisione di 2 decimali dopo la virgola, mentre per quelli del paragrafo 4 la precisione è di 10 decimali dopo la virgola (es. 0,34564821676923 diventa 0,35 nel primo caso e 0,3456482168 nel secondo caso). I passaggi intermedi o finali del calcolo che devono essere presentati agli utenti su documenti o report saranno arrotondati a 2 decimali in caso di importi in valuta e come percentuale con due decimali in caso di valutazioni tra 0 e 1.

### 6. Riepilogo dei parametri a disposizione delle politiche di settore

- ☐ Composizione del nucleo familiare
- ☐ Definizione del nucleo autonomo
- ☐ Definizione di chi può essere il richiedente ed il beneficiario
- ☐ Peso del reddito **C\_PR(j)** in relazione alla parentela con il beneficiario
- ☐ Peso del patrimonio **C\_PP(j)** in relazione alla parentela con il beneficiario
- ☐ Franchigia sul valore dell'Abitazione di Residenza **FAR**
- ☐ Franchigia sul Patrimonio immobiliare familiare ad esclusione dell'Abitazione di Residenza **FPI**
- ☐ Franchigia sul Patrimonio finanziario familiare **FPM**
- ☐ Limite Superiore **LS1** del primo scaglione sul patrimonio finanziario e immobiliare familiare eccedente le franchigie
- ☐ Limite Superiore **LS2** del secondo scaglione sul patrimonio finanziario e immobiliare familiare eccedente le franchigie
- ☐ Prima ALiquota di conversione del patrimonio in reddito equivalente **AL1**
- ☐ Seconda ALiquota di conversione del patrimonio in reddito equivalente **AL2**
- ☐ Terza ALiquota di conversione del patrimonio in reddito equivalente **AL3**
- ☐ Reddito di RIFerimento **RIF**
- ☐ Tutte le valutazioni a valle del calcolo dell'ICEF:

- Limiti di condizione economica per l'idoneità o per il beneficio massimo
- Altre variabili specifiche della politica di settore (es. merito, fabbisogno abitativo, bisogno di assistenza, ecc.)

## 7. Riepilogo dei parametri generali dell'ICEF fissati nelle disposizioni ICEF

- ❑ Coefficiente della scala d'equivalenza per numero componenti del nucleo familiare = n **C\_EQV(n)**
- ❑ Coefficiente per la valutazione delle spese di produzione dei redditi da lavoro dipendente e assimilato **C\_DIP**
- ❑ Coefficiente per la valutazione delle spese di produzione dei redditi da lavoro autonomo, da impresa e diversi **C\_IMP**
- ❑ Coefficiente per la valutazione delle spese di produzione dei redditi da pensione **C\_PNS**
- ❑ Limite di Deduzione individuale per le spese del Canone di locazione o per gli interessi sul mutuo ipotecario o chirografario per la costruzione o l'acquisto dell'abitazione principale **LDC** che può variare annualmente in base alla normativa fiscale
- ❑ Franchigia Individuale sul patrimonio finanziario **FIM**
- ❑ Franchigia Individuale sui Terreni non edificabili **FIT**
- ❑ Deduzione per nuclei monogenitoriali **DMG**
- ❑ Deduzione per nuclei in cui i genitori lavorano **DGL**
- ❑ Deduzione per il terzo figlio **DF3**
- ❑ Deduzione per il quarto figlio **DF4**
- ❑ Deduzione per il quinto figlio e successivi **DF5**
- ❑ Deduzione massima individuale per spese mediche, funebri e di istruzione **DMS**
- ❑ Deduzione massima individuale per spese sostenute dagli studenti universitari iscritti a un corso di laurea di un'università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione, o per canoni relativi a contratti di ospitalità, nonché ad atti di assegnazione in godimento o locazione **DMU**
- ❑ Quota base per i soggetti non autosufficienti **QBI**
- ❑ Deduzione individuale per Lavoro Femminile **DIF**
- ❑ Deduzione massima individuale per redditi da Lavoro Dipendente o assimilati **DMD**
- ❑ Deduzione massima individuale per redditi da Lavoro Autonomo, da impresa e diversi **DMA**
- ❑ Franchigia individuale sugli Immobili Strumentali dell'impresa individuale o della società con partecipazione qualificata **FIS**



## **8. Riepilogo degli altri parametri generali dell'ICEF**

- ❑ Tabella di redditività normale dei redditi agricoli fissata nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1627 di data 3 luglio 2009.
- ❑ Coefficienti di valutazione dell'usufrutto, uso, abitazione o nuda proprietà stabiliti dall'Art. 46 del Testo Unico sulle imposte di registro ed aggiornati in base al tasso di interesse legale vigente